



A. M. A. T.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI - TARANTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Causa A.M.A.T./AMATI Mario - Proposizione appello - Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda -.

L'anno millenovecentottanta due il giorno 19 (diciannove)
del mese di M a g g i o , alle ore 18.00 in TARANTO e nella
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle
persone dei Signori:

1. Luigi PIGNATELLI (a.g.) PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Fulvio MASTROBUONO -PRESIDENTE- 3. Vito Franco FIORE
4. Enrico GRILLI 5. Alberto GALLUZZO (a.g.)
6. Matteo MALANDRINO(a.g.) 7. Giuseppe MESTO

MEMBRI SUPPLENTI

8. Francesco RUGGIERI (a.g.) 9. Cosimo MICCOLI (a.g.)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. FERRANTE Francesco

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTA la deliberazione n° 70 del 10/marzo/1982 con la quale si prendeva atto, fra l'altro, del dispositivo di sentenza emesso dal Pretore Dr. DIOGUARDI che concludeva la lite in oggetto indicata in favore del ricorrente;
- VISTA la copia fotostatica informale della sentenza n° 230 del 12/2 - 14/4/82,

dalla quale si evincono validissimi motivi per proporre appello avverso la decisione del Pretore Dr. DIOGUARDI;

- CONSIDERATO che nel giudizio di 1° grado l'Azienda è stata difesa dall'avv. Salvatore DE FRANCO, giusta deliberazione n° 357 del 18/novembre/1981;
- RITENUTO doversi rinnovare tale incarico;
- VISTI gli atti;
- AVUTO il voto consultivo del Direttore di Esercizio;
- A VOTI unanimi;

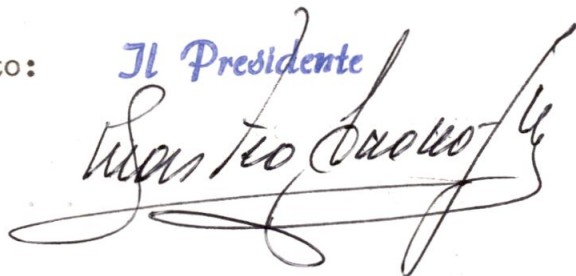
D E L I B E R A

- 1) - di proporre appello avverso la sentenza emessa dal Pretore - Dr. DIOGUARDI - in narrativa indicata;
- 2) - di rinnovare l'incarico, per la difesa dell'Azienda, all'avv. Salvatore DE FRANCO - Via Pio XII, 15 - TARANTO.-

Il Segretario


Visto:

Il Presidente



Comunicata all'Amministrazione Comunale il 2 GIU. 1982

~~Approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____~~

Resa esecutiva il 24 GIU. 1982

Il Funzionario Superiore
Il Direttore
(Francesco FERRANTE)

[Signature]
28/6/82



Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

-2 GIU. 1982

74100 Taranto,

N. di protocollo 1453/92 Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le

ASSESSORATO ALLE MUNICIPALIZZATE
del Comune di Taranto

T A R A N T O

Compiegata alla presente trasmettiamo, per opportuna conoscenza, n° 3 (tre) copie del sottoindicato provvedimento adottato dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 19/5/82:

- Del. N° 147 = Causa A.M.A.T./AMATI Mario - Proposizione appello - Affidamento incarico per la difesa dell'Azienda.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore

(Francesco FERRANTE)

FA 2-6.82

FF/VM.-





Codice Fiscale N. 0014633 073 3

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, **-2 GIU. 1982**

N. di protocollo **1654/92** Rip.

Risposta a N. del

Allegati N.

Spett.le REGIONE PUGLIA

Sezione Provinciale Decentrata
di Controllo sugli Atti degli
Enti Locali

Via De Cesare, 102

RACCOMANDATA A MANO

TARANTO

Trasmettiamo oggetto della sottoindicata delibera-
zione adottata dalla Commissione Amministratrice di questa
Azienda nella seduta del 19/5/82:

- Del. N° 147 = Causa A.M.A.T./AMATI Mario - Proposizione
appello - Affidamento incarico per la dife-
sa dell'Azienda.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)
Francesco Ferrante



FF/VM. -



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. 334101 (N. 5 LINEE URBANE)

74100 Taranto, 1°/giugno/1982

N. di protocollo 1455/82 Rip. _____
Risposta a N. _____ del _____
Allegati N. _____

All'Egr.

Avv. Salvatore DE FRANCO
Via Pio XII, 15

TARANTO

In riferimento alla Vs/. del 22/3/1982, Vi comuniciamo che la Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 7/4/82, con atto deliberativo n° 99, che viene allegata alla presente, ha deciso di proporre appello nel giudizio AMAT/VALENTINI Antonio - ud. 26/10/1982 - affidandoVi l'incarico per la difesa dell'Azienda.

Inoltre, nella seduta del 19/maggio/1982, con atto deliberativo n. 147, anch'esso allegato alla presente, ha deciso di proporre appello alla sentenza nella causa A.M.A.T./AMATI Mario, affidandoVi l'incarico per la difesa della Azienda.

Distinti saluti.

Il Funzionario Superiore
(Francesco FERRANTE)

All. 2 -

FF/VM.-

13/maggio/1982

N 1354/82
di Prot.

Egr.
Avv. Salvatore DE FRANCO
Via Pio XII, 15

T A R A N T O

OGGETTO : A.M.A.T./VALENTINI Antonio.-

Le comunico che la Commissione Amministratrice, nella seduta del 12 u.s., esaminata la sentenza di cui all'oggetto, ha deciso di promuovere appello avverso la stessa confermandole il mandato per la difesa dell'Azienda.

Faccio presente, inoltre, che nella medesima riunione la Commissione Amministratrice ha deciso di invitarLa per mercoledì 19 p.v. - alle ore 18.00 - per verificare, con l'esame della sentenza relativa al giudizio promosso dal dipendente AMATI Mario, la opportunità di promuovere appello.

Con l'occasione porgo distinti saluti.

IL SEGRETARIO
Della Commissione Amministratrice
(Gerrone Francesco)

sr.-

AVV. SALVATORE DE FRANCO
STUDIO LEGALE
VIA PIO XII, 15 - TELEF. 338007
74100 TARANTO

COD. IVA 00034380733
COD. FISC. DFR SVT 41L24 L049Z

DATE COPIE
- 5/5/82 *Uff. Ammat*

Spett.le
AMAT
Via C. Battisti n. 65
TARANTO

TARANTO, LI.

27/4/82

Fare copie della sentenza per i D. ripenti, per Capo Serv. Pers. e per Capo Uff. Giur.

AMAT-TARANTO
01 MAG 1982
N° 2 150/82 di PROT.

Oggetto: controversia Amati/AMAT

Accludo alla presente copia fotostatica informe della sentenza 12/2 - 14/4/82 relativa alla causa in oggetto; la sentenza non mi è stata notificata.

Resto in attesa di un vostro pensiero e, mentre mi dichiaro disponibile ad una consultazione per decidere circa un eventuale gravame, invio cordiali saluti.

Avv. Salvatore DE FRANCO

[Signature]

REPUBBLICA ITALIANA

N. 230 SENT.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 2805/81 R.G.

Il Pretore di Taranto, Dr. Francesco DI GUARDI, in fun-

N. 3792 CRON.

zione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in 1° grado, scritta al N. 2805/81 R.

G. avente per oggetto: controversia lavoro.

T R A T T O R E

AMATI Mario rappresentato e difeso dal Dr. Proc. Fran-

cesco Pierri.

A T T O R E

A. M. A. T. rappresentato e difeso dall'avv. S. De Franco.

C O N V E N U T A

All'odierna udienza di discussione i procuratori della

parti hanno così concluso:

L'avv. F. Pierri per l'attore chiede condannare L'AMAT

in persona del suo legale rappresentante pro tempore

al pagamento delle retribuzioni dal dì 3 del mese di

Marzo 1981 di L. 46.849 di riposo lavorato in favore

del Sig. Amati Mario; condannare L'AMAT al pagamento

della svalutazione mediante calcolo secondo gli in-

dici ISTAT e gli interessi come per legge dal dì del

mancato pagamento; condannare L'AMAT al pagamento delle

spese di giudizio.

L'avv. S. De Franco per la convenuta chiede la reiezione

ne del ricorso, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato Amati Mario conveniva avanti questo Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro, la Azienda Municipalizzata Autotrasporti Pubblici di Ta-
ranto, esponendo di essere stato inserito, sebbene do-
vesse fruire della giornata di riposo, in una squadra
di cinque unità lavorative, che avrebbe dovuto presta-
re la propria attività il 3/3/1981, composta e resa
nota mediante affissione, circa un mese prima della
data indicata, di non aver potuto adempiere tale pre-
stazione, perché era stato proclamato e attuato uno
sciopero al quale non aveva aderito, presentandosi nor-
malmente, nel posto di lavoro ed espletando la propria
attività senza ricevere, tuttavia, la retribuzione. Ras-
segnava, pertanto, le conclusioni in epigrafe trascrit-
te. L'Amat, costituitasi, contrastava la domanda e ne
chiedeva il rigetto, assumendo che il ricorrente era
stato comandato a prestare attività straordinaria in
una giornata di riposo, quella del 3/3/1981, unitamente
ad altri quattro dipendenti, per i quali, in sede, tale
prestazione aveva carattere ordinario, ma, a seguito
della proclamazione di uno sciopero, era stato preav-
vertito, dapprima oralmente, e successivamente, per i-
scritto, della revoca dell'ordine impartitogli. Sicché,



attesa la legittimità della revoca della richiesta di una prestazione straordinaria, nessuna pretesa il ricorrente poteva vantare alla percezione della retribuzione per l'attività non resa. La causa, sufficientemente istruita con la documentazione prodotta e quella acquisita, veniva discussa e decisa all'udienza del 12/2/1982.

MOTIVI DELLA DEDISIONE

Dalle deduzioni istruttorie formulate all'udienza 10/2/1982 dal difensore dell'Azienda convenuta si desume che la revoca della "comandata" fu operata dal capo ufficio Grassi con le modalità esposte nella informativa inviata dal medesimo capo ufficio alla commissione amministratrice in data 18/12/81. Sicché non vi ha dubbio che la revoca fu disposta il 2 Marzo 1981 in vista del possibile fermo del servizio, a seguito della proclamazione dello sciopero per la giornata del 3/3/1981 e nei confronti soltanto del ricorrente, componente della squadra al quale era stata richiesta una prestazione in giornata destinata al riposo. Orbene, tale revoca, certamente legittima qualora disposta nell'immediatezza dello sciopero, ed a seguito dell'ascertamento della adesione e delle presenze, indica gli estremi della mora del creditore ex art. 1206 C.C., nella ipotesi "de quo",

perché effettuata quando ancora nessuna delle neces-
sità paventate si era notificata ed ancora non era
possibile stabilire, neppure con un giudizio progno-
stico, la utilità della prestazione richiesta e revo-
cata. Non solo, infatti, avrebbe potuto non esservi la
prevista adesione del personale dell'Azienda, ma ben
avrebbe potuto la proclamazione essere revocata a se-
guito dell'accoglimento della richieste ed a seguito
di un diverso, divisamento delle organizzazioni sindaca-
li promotrici. Nessun motivo legittimo, pertanto, giu-
stificava il 2/3/1981 il rifiuto delle prestazioni
richieste per il 3/3/1981 e, comunque, non può certo
ritenersi tale quello dedotto dalla memoria difensi-
va della Azienda convenuta e desumibile dalla informa-
tiva del capo ufficio Grassi alla Commissione Ammi-
nistratrice. Se è vero, infatti, che non trattavasi di
prestazione ordinaria ma di esercizio di una facoltà
contrattuale, non è men vero che l'esercizio di tale
facoltà mediante l'affissione dell'ordine di servizio,
aveva attribuito giuridico spessore alle necessità
Aziendali, costituendo per un verso il lavoratore qua-
le debitore e l'Azienda per altro verso quale cre-
ditrice, anche di tale prestazione non ordinaria.
Più che di revoca legittima della richiesta è, quindi,
della facoltà contrattuale già esercitata, deve, in ta-

DATA DI TARA

[Handwritten signature]

le fattispecie, parlarsi di sussistenza di un motivo
legittimo che impedisca la mora del creditore. La mo-
ra del debitore e del creditore, infatti, contraddistin-
guono non soltanto il ritardo, ma anche l'inadempimento,
poiché il legislatore al comma nell'art. 1218 C.C., de-
dettando la medesima disciplina, "l'inadempimento o
il ritardo". Soltanto, perciò, il venire meno della
causa del contratto ~~del~~ riconnesso alla inutilizzabi-
lità delle prestazioni lavstative, può costituire il
motivo legittimo, richiesto ex art. 1206 C.C., per es-
cludere l'operare della mora "credenti". Ovviamente non
può trattarsi, come nella specie, di inutilizzabilità
presunta, possibile o probabile, perché in tal caso,
questa degrada ~~da~~ si trasforma in mero rischio, che, co-
me l'alea d'impresa, non può essere trasferito sul pre-
statore. Per completezza di indagine va sottolineato
che mentre per le prestazioni ordinarie, l'obbligazio-
ne, corrispettiva, delle parti sorgono con la stipula-
zione del contratto, per le prestazioni straordinarie
si rende necessario per il loro insorgere, l'esercizio
della relativa facoltà contrattuale da parte del da-
bitore di lavoro. Condividere, per converso la tesi del-
la revocabilità sostenuta dalla difesa dell'Azienda con-
venuta, porta, per altro, conseguenze insostenibili. Deve,
infatti, ravvisarsi, coerentemente, il sorgere della ob-



bligazioni corrispettive soltanto nel momento in cui viene adempiuta la prestazione lavorativa, ovvero attribuirsi relatività estrema al "vincolo" obbligatorio. E ciò chiaramente in contrasto con la volontà di legge e quella manifestata dalle parti attraverso la previsione più ^{de}tempestiva dei turni di servizio. Non sussistendo, pertanto, alla stregua delle esposte ~~argomentazioni~~ argomentazioni motivo legittimo che esoneri l'Azienda convenuta dagli effetti della mora credendi. Deve, perciò, condannarsi tale Azienda al pagamento della somma di Lire cinquantamila, comprensiva degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, come per legge, dovuta per le prestazioni straordinarie richieste per il giorno tre marzo 1981, e non accettate. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di lite. La ~~formula~~ ^{formula} è provvisoriamente esecutiva, ex art. 431 C. P.C. ~~in attesa del ver estremo~~ ^{in attesa del ver estremo} ~~avvenuto~~ ^{avvenuto} ~~il~~ ^{il} Pretore reg. ~~ottantadue~~ ^{ottantadue} ~~la~~ ^{la} ~~definitivamente~~ ^{definitivamente} pronunciando, così provvede: ~~condanna~~ ^{condanna} l'Azienda, convenuta al pagamento ~~del~~ ^{del} in favore del ricorrente della somma di L. 50.000 comprensiva degli interessi, legali e della rivalutazione monetaria come per legge dovuta per le prestazioni lavorative straordinarie offerte e non accettate per il giorno, 3/3/81;

e compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Taranto, 12/2/1982

Il Cancelliere

Il Pretore

V. Depositata in Cancelleria
11 4 APR. 1982

E' copia fotostatica dell' originale composta
da n. 4 fascicoli che si rilascia in custodia
di parte per gli usi consentiti dalla legge.

Taranto, li 20 APR. 1982

IL CANCELLIERE

